



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco.

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

VISTO il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO, in particolare, l'articolo 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, il Capo II agli articoli 14 e 16;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 giugno 2020 n. 152, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 17 giugno 2020

VISTO l’articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

CONSIDERATO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” e 17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”;

CONSIDERATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATE le lettere b) ed f), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e ss.mm.ii., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

RITENUTO opportuno che, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, registrato in Corte dei conti al n. 257 il 29 aprile 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 il 15 maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2020, reg. n. 123, con il quale sono stabiliti i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Primo elenco;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2020, reg. n. 175, con il quale, tra l'altro, sono individuati i prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di ripristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2020, reg. n. 567, con il quale sono stabiliti ulteriori prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, e zootecniche utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Terzo elenco;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, con il quale è stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;

VISTA la nota n. 42137 del 2 luglio 2020, con la quale ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di alcune produzioni agricole, calcolate sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

VISTO l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 2 luglio 2020, prot. 23820;

TENUTO CONTO della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento;

RITENUTO necessario approvare un quarto elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni agricole e zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020

DECRETA:

Articolo 1

(Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020)

1. I prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati alla lettera a) dell'allegato al presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varietà per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna – sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto 12 gennaio 2015, n. 162 e ss.mm.ii., e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato può essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza ovvero nella copertura mutualistica deve essere riportata la dicitura "produzione biologica" e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorità competente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Sen. TERESA BELLANOVA

Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli art.
21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO

Integrazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2020

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	M15	FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE)	FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%)	191	€/100 kg	160,00
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE	192	€/100 kg	22,00

Frutta

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
TN	D38	NOCI	DI MONTAGNA	5526	€/100 kg	300,00
01	C37	CILIEGIE	SWEET	5527	€/100 kg	260,00
IT	C01	ACTINIDIA	POLPA ROSSA	5528	€/100 kg	233,33
SO	C04	MELE	ROCKIT	5529	€/100 kg	63,00

Uva da vino

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
15	H81	UVA DA VINO IGP	PALLAGRELLO BIANCO - (BIANCO)	2503	€/100 kg	60,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	PALLAGRELLO ROSSO - (ROSSO)	2504	€/100 kg	60,00
NA	H81	UVA DA VINO IGP	CATALANESCA DEL MONTE SOMMA - (BIANCO)	2505	€/100 kg	90,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	ALEATICO	2506	€/100 kg	50,00
06	H81	UVA DA VINO IGP	VARIETA' RESISTENTI - (ROSSO)	2507	€/100 kg	50,00
TN	H80	UVA DA VINO DOP	TRENTINO KERNER - (BIANCO)	2508	€/100 kg	170,00
TN	H80	UVA DA VINO DOP	TRENTO RISERVA - (BIANCO)	2509	€/100 kg	225,00

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.9021184 del 23/07/2020



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	SPAGNA VARIEGATO	4189	€/100 kg	345,00
01	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GENERICO	4190	€/100 kg	300,00
CN	C45	FAGIOLI FRESCHI	DI CUNEO FRESCO	4191	€/100 kg	150,93
08	L10	AGLIO DA SEME	DA SEMINA	4192	€/100 kg	333,33

Colture da seme

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	L74	RISO INDICA DA SEME	BABY FOOD	3595	€/100 kg	111,93

Piante officinali

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	M03	CANAPA INFIORESCENZA	USO ESTRATTIVO	7071	€/100 kg	65,36
IT	M12	BARDANA RADICE	GENERICO	7073	€/100kg	153,00
IT	M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	GENERICO	7074	€/100kg	196,00
IT	M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	GENERICO	7075	€/100kg	178,00

Il Capo del Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Visto si approva:

Il Ministro

Sen. TERESA BELLANOVA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.9021184 del 23/07/2020